MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI IN FAVORE DEL SETTORE PORTUALE, DELLE IMPRESE NAVALMECCANICHE ED ARMATORIALI

Art. 3

Finanziamento di opere aeroportuali

Al fine di ottimizzare gli investimenti nel settore aeroportuale, le disponibilita' del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, possono essere utilizzate anche quale concorso nel finanziamento delle opere aeroportuali.

Versione in vigore dal 20 maggio 1995, non più in vigore dal 20 luglio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali
Estremi	Decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-straordinarie-ed-urgenti-in-favore-del-settore-portuale-delle-179-1995/art-3-finanziamento-di-opere-aeroportuali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it